



**ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
"BRUNO CHIMIRRI"**

VIA DOMENICO ROMEO, 25 - 88100 CATANZARO TEL. 0961 701337
C.F. 80003880798 C.M. CZTE01000D CODICE UNIVOCO UFLYQ0
EMAIL czte01000d@istruzione.it PEC czte01000d@pec.istruzione.it
SITO WEB www.itschimirri.edu.it



I.T.T. "Bruno Chimirri" CATANZARO
Prot. 0008237 del 28/09/2021
08 (Uscita)

Rischio Covid-19

PROCEDURA INFORMATIVA COVID 19 GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO

INTEGRAZIONE

LINEE GUIDA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

Datore di Lavoro
dott. Roberto Caroleo

RSP
ing. Luigi Quintieri

23 SETTEMBRE 2021

SOMMARIO

PREMESSA	2
VADEMECUM CERTIFICATO VERDE COVID-19	3
UTILIZZO DEL GREEN PASS	5
RIFERIMENTI NORMATIVI	6
ALLEGATO - LETTERA DI INCARICO VERIFICA GREEN PASS	10
ALLEGATO - REGISTRO VERIFICHE GREEN PASS	11

PREMESSA

Con il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e sono state decise le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni.

Il Decreto legge 21 settembre 2021 n.121 *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"* estende dal 15 ottobre, e fino al 31 dicembre, il termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo di esibizione del certificato verde nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Pertanto, tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche o nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni, hanno l'obbligo di esibire il Green Pass.

Si precisa che, tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Pertanto, nel caso in cui un lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'accesso del personale privo di Green Pass ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 D.L. 21/09/2021 (ambito lavorativo pubblico) e ai commi 1 e 2 dell'art. 3 D.L. 21/09/2021 (ambito lavorativo privato), è sanzionale e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza e di settore. In particolare, in ambito lavorativo privato, il comma 7 dell'art. 3 D.L. 21/09/2021 stabilisce che per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6 dell'art. 3, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

I datori di lavoro, di conseguenza, sono tenuti a verificare le prescrizioni previste dal D.L. 21/09/2021 e a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del Green Pass, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi previsti dal D.L.


Restano invariate le misure previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Pertanto, la presente integrazione al Protocollo Covid aziendale ha il fine di indicare al personale le modalità operative adottate dal Datore di Lavoro.

VADEMECUM CERTIFICATO VERDE COVID-19

Il Green Pass è una certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

Formato Digitale



Formato Cartaceo



Validità del Green Pass in caso di vaccinazione completa

La legge n. 126 del 16 settembre scorso ha stabilito che a far data dal 19 settembre 2021, la durata del Green Pass per chi ha completato il ciclo vaccinale, sia con le due dosi di vaccino che con una sola per il vaccino Janssen e sia per chi ha avuto il Covid e ha poi fatto la dose prevista per risultare completamente vaccinato, è stata estesa a 12 mesi.

Validità del Green Pass in caso di Covid senza dosi di vaccino

In questi casi la validità dura 6 mesi dalla guarigione.

Validità del Green Pass di chi si è ammalato di Covid dopo la prima dose di vaccino o dopo le due dosi

L'art. 5 del Decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, firmato dal Presidente della Repubblica, colma il vuoto lasciato dal precedente decreto legge e dalla relativa legge di conversione sulla durata del Green Pass per chi si è ammalato dopo la prima dose o dopo le due dosi.

Nel caso di Covid dopo il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose o della seconda dose è rilasciato un Green Pass valido 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

Validità del Green Pass per i soggetti non vaccinati

Nei soggetti non vaccinati viene richiesto un tampone molecolare o antigenico risultato negativo la Certificazione verde COVID-19 sarà generata in poche ore e avrà validità:

- 48 ore dall'ora del prelievo nel caso di tampone antigenico;
- 72 ore dall'ora del prelievo nel caso di tampone molecolare.

Esenzione per il Green Pass

Sono esclusi dal dover dimostrare l'avvenuta vaccinazione:

- gli under 12;
- chi è dotato di apposito certificato medico;
- i soggetti che hanno avuto una reazione allergica dopo la prima dose (tuttavia è possibile valutare l'utilizzo di un vaccino diverso in seguito a una consulenza allergologica);
- donne in gravidanza;
- soggetti che hanno manifestato la sindrome di Guillain-Barrè nelle 6 settimane successive dalla somministrazione del vaccino anti-Covid;
- chi ha avuto casi di miocardite o pericardite dopo la vaccinazione con Pfizer o con Moderna.

L'esenzione, che viene rilasciata gratis, va richiesta ai medici vaccinatori delle varie Aziende sanitarie quando ci si presenta all'appuntamento per il vaccino, risultando non idonei alla vaccinazione. Al momento viene rilasciata solamente in formato cartaceo.

La circolare del Ministero della Salute attualmente in vigore, diffusa ad agosto, precisa che l'esenzione ha una validità massimo "fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni".

Si è dunque in attesa di conoscere i tempi della proroga.

Smartworking e Green Pass

Allo stato attuale la normativa vigente sancisce che la mancata certificazione non può trasformarsi in un diritto a lavorare da remoto.

Pertanto, si ricorda che il lavoro agile, nelle modalità previste dalle normative vigenti, è deciso dal Datore di lavoro ed è garantito come opzione per le seguenti categorie: lavoratori fragili, i lavoratori con figli disabili e coloro che hanno figli sotto i 14 anni.

INCARICO E PROCEDURA VERIFICHE GREEN PASS LAVORATORI

Il Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127 (Decreto Green pass), che obbliga al green pass tutti i lavoratori PA e Settore Privato, richiede all'Art. 1 c. 5 - PA e Art. 3 c. 5 - Privati, che i Datori di lavoro debbano di individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi e definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, entro il 15 ottobre 2021.

Il presente documento individua:

1. Modello di lettera di incarico soggetto accertatore.
2. Modello di procedura per l'organizzazione delle verifiche, che possono essere eseguite anche a campione secondo le disposizioni da Art.1 c. 5 (Pubblica Amministrazione) e Art. 3 c. 5 (Settore Privato)

UTILIZZO DEL GREEN PASS

Il processo di controllo della certificazione verde COVID-19 avverrà mediante l'utilizzo dell'app VerificaC19 dal personale autorizzato. L'app Verifica C19, installata su uno smartphone o Tablet messo a disposizione dall'Ente, consentirà di accertare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.


Pertanto, il verificatore della Certificazione verde COVID-19 richiederà il QR all'interessato, che lo potrà esibire in formato digitale o cartaceo, insieme ad un documento d'identità.



Utilizzando VerificaC19, il verificatore inquadrerà il QR, che verrà letto dall'App.



VerificaC19, una volta decodificato il contenuto informativo del QR Code, mostrerà le informazioni principali in esso contenute: Stato della Certificazione, Nome, cognome e data di nascita dell'intestatario della Certificazione.



Il verificatore procederà al confronto tra i dati anagrafici dell'intestatario mostrati su Verifica C19 e quelli risultati da un documento di identità in corso di validità.

Il verificatore della Certificazione verde COVID-19 permetterà l'accesso unicamente agli interessati in possesso di certificato valido.

RIFERIMENTI NORMATIVI

NOTE LEGALI APP VERIFICA C19

<https://www.dgc.gov.it/web/pn.html>

NB: L'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica

DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE N.127

RIFERIMENTO

Art. 1 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

...

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3. Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato

...

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

...

SANZIONI

Art. 1 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico

...

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

...

ART. 3 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato)

...

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 -bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

...

DPCM 17 GIUGNO 2021

Art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

...

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quanto previsto nel comma 8.

...

8. Nel rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati personali, i soggetti preposti alla verifica di cui all'art. 9 -ter, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, effettuano la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio e possono raccogliere i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dal citato art. 9 -ter ai commi 2 e 5. L'attività di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del citato art. 9 -ter da parte dei dirigenti scolastici è svolta dall'ufficio scolastico regionale competente.

Garante per la protezione dei dati personali FAQ - Estratto comunicato del 06.09.2021

L'Autorità ha ricevuto diversi quesiti, da parte di soggetti a vario titolo destinatari dei nuovi obblighi, introdotti dal decreto-legge n. 105 del 2021, in relazione all'uso delle certificazioni verdi in "zona bianca". Ancorché qualificate come istanze di accesso civico "Foia" esse non riguardano, tuttavia, l'accesso ad informazioni detenute dall'Amministrazione, ma introducono quesiti interpretativi della disciplina vigente in materia di certificazioni verdi, alla luce delle innovazioni introdotte nel quadro normativo dal d.l. n. 105.

Le questioni sollevate dai quesiti sono di indubbio interesse generale, coinvolgendo il rapporto – oggi più che mai complesso e denso di implicazioni socio-economiche oltre che giuridiche – tra le esigenze di sanità pubblica sottese al contrasto della pandemia e i vari diritti fondamentali incisi dalle misure di prevenzione dei contagi, tra i quali appunto il diritto alla protezione dei dati personali, l'autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali, le libertà di circolazione e di iniziativa economica.

La disciplina interna delle certificazioni verdi si muove in questa prospettiva e, sotto il profilo della protezione dei dati, implica un trattamento legittimo nella misura in cui si iscriva nel perimetro delineato dalla normativa vigente. Essa è rappresentata, in particolare – per quanto concerne il tema oggetto dei quesiti – dal combinato disposto degli artt. 9 del d.l. n. 52 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87), 9-bis, introdotto nel corpo del d.l. n. 52 dall'art. 3 del d.l. n. 105 del 2021 e, per le misure attuative, 13 del DPCM 17 GIUGNO 2021, richiamato dallo stesso art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del citato d.l. n. 52.

Il d.l. n. 105 del 2021 – oltre ad introdurre la previsione di uno specifico certificato per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale – amplia, con il citato art. 9-bis, l'ambito oggettivo di applicazione delle certificazioni verdi disciplinate, in via generale, dall'art. 9 del d.l. n. 52, estendendole anche, in zona bianca, ai luoghi e alle attività ivi specificamente indicate. Prescindendo, in questa sede, dall'esame della ragionevolezza dell'estensione dell'ambito applicativo delle certificazioni verdi nei termini progressivamente delineati dai dd.ll.nn. 105 e 111 del 2021 e dalle implicazioni di tale estensione sulla proporzionalità del corrispondente trattamento, si può intanto rilevare come esso sia legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione), alle operazioni a tal fine necessarie e segua le modalità indicate dal DPCM 17 GIUGNO 2021, attuativo dell'art. 9 del d.l. n. 52 del 2021.

In tale complessiva cornice – già oggetto di analisi da parte del Garante, tanto in sede di audizione parlamento sul disegno di legge di conversione del d.l. n. 52, quanto di parere sul relativo DPCM attuativo – si iscrive il d.l. n. 105, che sotto questo limitato profilo non muta gli aspetti essenziali, anche sotto il profilo procedurale, del trattamento.

In particolare, come espressamente chiarisce l'art. 9-bis, c. 4, secondo periodo, del d.l. n. 52, introdotto dall'art.3 del d.l. n. 105, anche nelle nuove ipotesi di ostensione della certificazione verde, introdotte da quest'ultimo provvedimento, si applica la disciplina procedurale prevista dal DPCM 17 GIUGNO 2021, attuativo dell'art. 9, c. 10, del d.l. n. 52, ai fini delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni stesse. Tale disciplina procedurale comprende, del resto, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde (in particolare mediante l'unica app consentita, ovvero quella sviluppata dal Ministero della salute "VerificaC 19"), anche il potere di verifica dell'identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 13, c. 4, del citato DPCM, da leggersi anche alla luce della recente circolare del Ministero dell'interno del 10 agosto u.s.. Tra le garanzie previste dal citato DPCM 17 GIUGNO 2021è, del resto, compresa anche l'esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c. 5).

ALLEGATO - LETTERA DI INCARICO VERIFICA GREEN PASS

Art. 1 c. 5 / Art. 3...c. 5 del D.L n. 127/2021^(*)

DATORE DI LAVORO	
RSPP	
MC	
RLS	

Il sottoscritto Datore di Lavoro della

INCARICA

Il/la Sig./Sig.ra.....quale **Soggetto accertatore** alle verifiche cui all'Art. 1 c.5 o Art. 3 c. 5 **Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127** relative alla certificazione verde Covid-19 (Green pass), secondo la procedura seguente:

Luogo di controllo:	Ingresso
Modalità:	a campione (ogni 5/10) accessi** 100%**
Tipo di lettore	1. Sistema di lettura e validazione del Green pass mobile/fisso/ smartphone con app VerificaC19 2. Annotazione nel registro allegato / stampa lettore
Segnalazione sulla verifica	Segnalare che l'App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.
Letture dati	Il verificatore richiede la Certificazione al lavoratore, il quale deve mostrare il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
Esito lettura	Accesso se verifica accertata dall'App. Impedire l'accesso se verifica non accertata dall'App.
Conservazione registro letture:	1. Consegna e archiviazione del registro giornalmente al.... 2. Memorizzazione del lettore 3. Archiviazione stampe lettore 4. Registrazione della verifica al sistema IT/altro (wifi, 4G, rete ET)

** barrare la modalità scelta (verifica su intero personale o a campione)

Luogo:	
Data:	
Firma soggetto verificatore:	
Firma DL:	

(*) Modello elaborato in assenza di disposizioni normative specifiche in merito, elaborato conforme alle disposizioni del [Decreto-Legge 21 Settembre 2021 n. 127](#), di cui:

- Art. 1 c. 5 - per i lavoratori della PA
- Art. 3 c. 5 - per i lavoratori del settore Privato

